ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 2 - 2017

Verona, 28 febbraio 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI INDUSTRIA

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI -Trasporto transfrontaliero, nuove circolari 3
ALBO RIFIUTI - Chiarimenti procedura di concordato con continuità aziendale 3
CAM - Nuovi Criteri Ambientali Minimi per tessili, edilizia, arredi interni 4
RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI – Regolamento ministeriale, aggiornamento 5

NEWS SICUREZZA

INAIL – MODELLO OT24, scadenza 28 febbraio 2017 5
MALATTIE PROFESSIONALI- Linee guida INAIL 6
RISCHIO CHIMICO – Quarto elenco valori indicativi di esposizione 6
RUMORE – Banca dati PAF, Portale Agenti fisici, aggiornamento 7

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Trasmissione dati sanitari, allegato 3B, chiarimenti 7

NEWS AREA TECNICA

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Linee guida misurazione esposizione pertinenze esterne 8
COSMETICI – Aggiornata la normativa comunitaria 8
FITOSANITARI - Proroga autorizzazioni, aggiornato elenco prodotti 9
PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE – Regolamento UE n.254/2016, aggiornamento 9
REACH/CLP – Piano Nazionale Controlli prodotti chimici, raccomandazioni 10
REACH - Aggiornamento della Candidate List delle SVHC 10
SALDATORI DI MATERIE PLASTICHE – Pubblicata norma UNI 9737:2016 11
SERBATOI INTERRATI – Linee Guida ARPA Lombardia 11
SICUREZZA DEL MACCHINARIO – Pubblicata norma UNI EN 13849-1 11
VEICOLI FUORI USO – Decreto Ministero Ambiente 20 gennaio 2017 12

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – Videoterminali, indicazioni INAIL 12

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI -Trasporto transfrontaliero, nuove circolari
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-trasporto-transfrontaliero-nuove-circolari/

Pubblicate dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali due circolari contenenti indicazioni sull'iscrizione nella categoria 6 (trasporti transfrontalieri di rifiuti):

- Circolare n. 148 del 2 febbraio 2017 recante "Iscrizione all'Albo nella cat.6 - Disposizioni transitorie." Viene precisato che nel caso in cui la domanda di iscrizione – da presentare entro il 15 maggio 2017, secondo la Delibera n. 1/2017 – venga respinta o archiviata l'impresa verrà cancellata.

- Circolare n. 249 del 2 febbraio 2017 recante "Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6)." Sono riportate le modalità di presentazione della documentazione ai fini dell'iscrizione in categoria 6, con particolare riferimento alla documentazione in lingua straniera.

ALBO RIFIUTI - Chiarimenti sulla procedura di concordato con continuità aziendale
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-chiarimenti-sulla-procedura-di-concordato-con-continuita-aziendale/

Il Comitato Nazionale dell'Albo gestori rifiuti con la Circolare n. 172 dell'8 febbraio 2017 ha fornito alle Sezioni regionali dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell'articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/2014, nel caso in cui l'azienda di trovi in stato di concordato con continuità aziendale

Alcune Sezioni regionali, infatti avevano chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 10 del Dm 120/2014, che al comma 2 lett. g) disciplina i "*Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo*", stabilendo che ai fini dell'iscrizione all'Albo i soggetti *"non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera*", nel caso l'azienda si trovi in stato di concordato con continuità aziendale.

Il comitato ricorda che la procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall'art. 186-bis della legge fallimentare differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.

Ritiene, pertanto, che l'art. 10, comma. 2, lettera g), del D.M. 120/ 2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.

CAM - Nuovi Criteri Ambientali Minimi per prodotti tessili, edilizia, arredi interni
http://www.apiverona.it/cam-nuovi-criteri-ambientali-minimi-per-prodotti-tessili-edilizia-arredi-interni/

Fonte sito Ministero Ambiente

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 il Decreto del Ministero Ambiente 11 gennaio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.", un aggiornamento dell'allegato 2 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio" del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011.

Arrivano nuovi criteri ambientali per gli acquisti della pubblica amministrazione in tre diversi settori: l'edilizia, i prodotti tessili e gli arredi per interni. Lo stabilisce un decreto a firma del ministro Gian Luca Galletti, attraverso un aggiornamento dei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi ("CAM"), reso necessario dalle innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto dalla nuova disciplina sugli appalti pubblici. "Vogliamo in questo modo – spiega il ministro Gian Luca Galletti – rendere il settore pubblico sempre più sostenibile ed efficiente sotto il profilo energetico, oltre che pienamente protagonista della sfida dell'economia circolare. I Criteri Ambientali minimi – prosegue il ministro - sono una parte essenziale del nuovo Codice degli Appalti, assicurando nei documenti progettuali e di gara un risparmio economico per le casse dello Stato ed insieme un costo ambientale ridotto".

Per la fornitura di prodotti tessili, quali ad esempio divise da lavoro, tendaggi e tappezzeria, sono introdotti nuovi criteri, tra cui quelli 'sociali': ci si assicura cioè che lungo tutta la filiera questi beni siano prodotti garantendo condizioni di lavoro dignitose, nel rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. Sono stati inoltre inclusi requisiti prestazionali (resistenza alla lacerazione, variabilità della dimensione dopo il lavaggio e solidità dei colori) che incidono indirettamente sull'ambiente, procrastinando nuovi acquisiti e prevenendo la produzione di rifiuti.

E' stato aggiunto il criterio sull'ecodesign e il divieto di acquistare alcune categorie di prodotti usa e getta, cosi come sono state aggiornate le indicazioni sulle sostanze pericolose e le norme su verifiche e analisi di laboratorio.

Nell'ottica dell'economia circolare, sono valorizzati gli articoli tessili costituiti da fibre riciclate e i prodotti "preparati per il riutilizzo".

Sulla fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, dunque ad esempio mobili per ufficio, arredi scolastici o archivi, sono stati aggiornati i criteri sulle sostanze chimiche e ne sono stati inseriti diversi sulla progettazione ecocompatibile: privilegiando l'agevole riparazione o la composizione e scomposizione degli arredi per una loro ricollocazione in altri ambienti di lavoro.

Un capitolo a parte è dedicato al noleggio degli arredi, pratica ancora poco diffusa in Italia, per favorire il riutilizzo dei prodotti già esistenti. Per i CAM sull'Edilizia, cioè sull'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, viene allineato il documento prodotto nel 2015 al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto Termico.

I nuovi Cam sono stati definiti nell'ambito del Comitato di gestione del Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione" (PAN GPP), con la presenza, oltre che della Direzione Generale per il Clima e l'Energia del ministero dell'Ambiente, anche dei funzionari competenti dei ministeri dello Sviluppo e dell'Economia.

RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI – Regolamento ministeriale, aggiornamento
http://www.apiverona.it/rifiutisottoprodotti-regolamento-ministeriale-aggiornamento/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2017 il Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 del Ministero dell'Ambiente recante *"Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".*

Il regolamento, al fine di assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis (Sottoprodotto) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nell'allegato 1 del DM n. 264/2016 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Il decreto si applica ai residui di produzione, mentre restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

NEWS SICUREZZA

INAIL – MODELLO OT24, scadenza 28 febbraio 2017
http://www.apiverona.it/inail-modello-ot24-scadenza-28-febbraio-2017/

Si ricorda che scade il 28 febbraio 2017 il termine di presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio assicurativo – modello OT24 INAIL 2016. Anche quest'anno la documentazione probante deve essere inviata contestualmente alla domanda entro il termine richiamato del 28.02 p.v.Pubblicata on line la guida per la compilazione della domanda.

Si ricorda che le imprese che hanno effettuato nel 2016 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando la richiesta con il modulo OT24 entro il 28 febbraio 2017. La riduzione del tasso è attualmente riconosciuta come segue:
- 28% per le aziende con numero di lavoratori-anno fino a 10;
- 18% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 11 a 50;
- 10% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 51 a 200;
- 5% per le aziende con numero di lavoratori-anno oltre 200.

Per accedere alla riduzione le aziende richiedenti devono:
- essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
- aver effettuato nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, quindi nel 2016, interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

L'invio va effettuato telematicamente accedendo a "Servizi Online" nel sito INAIL con le credenziali dell'azienda selezionando in "Denunce" la voce "Modulo OT24"; il modello va inviato dallo stesso utente che ha scaricato e compilato il file (modulistica disponibile on line sul sito www.inail.it oppure www.apiverona.it).

La documentazione probante, a pena di inammissibilità, deve essere allegata contestualmente alla domanda entro il termine del 28 febbraio p.v.

Si ricorda il servizio a disposizione per i soli associati (vedi circolare prot. 199/AM/14-16 del 19.12.2016)

MALATTIE PROFESSIONALI- Linee guida INAIL
http://www.apiverona.it/malattie-professionali-linee-guida-inail/

Fonte www.inail.it

Rese disponibili dall'INAIL le "Linee di indirizzo in merito alle malattie di origine professionale", approvate con la delibera n. 1/2017 del Comitato di Indirizzo e Vigilanza.

Il documento illustra come rivedere e riorganizzare l'attività connessa alla valutazione delle richieste di prestazioni a favore dei tecnopatici. Vengono forniti indirizzi di carattere prevenzionale sanitario, per un processo di omogeneizzazione e di qualità nel percorso di domanda valutazione ed esito, per le fasi di valutazione delle malattie professionali desumibili dall'analisi del contenzioso giudiziario e dalle segnalazioni degli Intermediari istituzionali, per le fasi del processo istruttorio. Inoltre vengono forniti indirizzi di carattere relazionale con le parti coinvolte, per qualificare il rapporto con gli intermediari istituzionali e per promuovere l'aggiornamento normativo.

RISCHIO CHIMICO – Quarto elenco valori indicativi di esposizione
http://www.apiverona.it/rischio-chimico-quarto-elenco-valori-indicativi-di-esposizione/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 febbraio 2017 la Direttiva UE) 2017/164 della Commissione con il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.

"A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale".

Gli Stati membri dovranno stabilire propri valori limite in base ai limiti europei e dovranno adottare le disposizioni della direttiva entro il 21 agosto 2018.

Per quanto riguarda le modifiche alle altre tre direttive, i riferimenti alla direttiva 91/322/CEE riguardano acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio e monossido di azoto; annoverati i riferimenti a 1,4-diclorobenzene contenuti nella direttiva 2000/39/CE; bisfenolo A nella direttiva 2009/161/UE.

Tutti i vecchi riferimenti sono soppressi a partire dal 21 agosto 2018.

Previste scadenze e applicazioni differenti per le attività in miniera e in galleria per quanto riguarda monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.

RUMORE – Banca dati PAF, Portale Agenti fisici, aggiornamento
http://www.apiverona.it/rumore-banca-dati-paf-portale-agenti-fisici-aggiornamento/

Fonte sito www.portaleagentifisici.it

Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da agenti fisici.

La banca dati contiene i valori di LAeq (dBA) (Livello equivalente pressione sonora) e LAw (dBA) (Livello di potenza sonora) dichiarati dai costruttori in conformità alle vigenti norme in materia (Direttiva Macchine e/o specifiche normative).

Contiene altresì dati misurati in campo secondo gli specifici protocolli scaricabili dalla sessione del PAF "materiali per la fornitura dati". Ad oggi i macchinari presenti in banca dati sono più di duemila. I relativi dati possono essere usati:

- nell'ambito della valutazione del rischio rumore per rispondere a quanto prescritto dall'art. 190 "Valutazione del Rischio" che prevede che la valutazione del rischio tenga in debito conto:le l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore , nonché informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia (ex art. 190 comma 1 lettere f) e. g)
- ai fini della valutazione dell'esposizione prevista all'art. 190 comma 1 solo qualora questa risulti inferiore ad 80 dBA, e quindi non sia previsto l'obbligo di misurazioni strumentali;
- per una stima preliminare dell'entità dei livelli di rumorosità che possono essere riscontrabili nei luoghi di lavoro ove sono utilizzati specifici macchinari;
- per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 192 "Misure di prevenzione e protezione" comma 1 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al Rumore.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, allegato 3B, chiarimenti
http://www.apiverona.it/medico-competente-trasmissione-dati-aggregati-sanitari-e-di-rischio-dei-lavoratori-allegato-3b-chiarimenti/

La Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha emesso, in data 7 febbraio 2017, una nota di chiarimento in merito alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente all'anno 2016 (prossima scadenza per i medici competenti: 31 marzo 2017).

La nota precisa che, al fine di non vanificare l'attività di trasmissione svolta nel corso del 2016 da parte dei medici competenti, utilizzando la modulistica previgente l'entrata in vigore del DM 12 luglio 2016, possono essere utilizzati gli allegati 3A e 3B modificato dal DM 12 luglio 2016 per la rilevazione dei dati a partire dalla sorveglianza sanitaria 2017.

Quindi per i dati relativi all'anno 2016, da inviare entro il primo trimestre 2017, è possibile usare la modulistica già in vigore e presente sull'applicativo web del portale INAIL, mentre per i dati dell'anno 2017, si potrà utilizzare il modulo Allegato 3B del D.lgs. 81/08 modificato con il D.M. del 12 luglio 2016.

Inoltre l'INAIL ha fornito una risposta alle problematiche rilevate nell'utilizzo dell'applicativo web predisposto da INAIL stesso per la compilazione e invio dell'Allegato 3B. L'Istituto dopo aver informato circa la mera anomalia tecnica che ha causato il disallineamento informatico del servizio Comunicazione Medico Competente, ha notificato di aver provveduto a estrapolare l'evidenza dei medici che in concomitanza del suindicato disallineamento hanno utilizzato l'applicativo in argomento e di aver inviato agli stessi una mail per informarli con le indicazioni operative utili a correggere la problematica. 289 sono stati i medici competenti interessati.

NEWS AREA TECNICA

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Decreto ministeriale linee guida misurazione esposizione nelle pertinenze esterne di ambienti abitativi
http://www.apiverona.it/campi-elettromagnetici-decreto-ministeriale-linee-guida-misurazione-esposizione-nelle-pertinenze-esterne-di-ambienti-abitativi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24.01.2017 il DM del MINISTERO DELL'AMBIENTE 7 dicembre 2016 recante "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili."

Dette linee guida contengono indicazioni per la misurazione dell'esposizione nelle pertinenze esterne di ambienti abitativi con permanenze continuative giornaliere di almeno 4 ore e riportano le modalità per individuare quali pertinenze occorre considerare.

L'art. 1 prevede che "1. Sono approvate le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, cosi' come riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, le Linee guida di cui al presente decreto sono aggiornate con periodicita' semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

COSMETICI – Aggiornata la normativa comunitaria
http://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornata-la-normativa-comunitaria/

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell'11 febbraio 2017 n. 36, i seguenti Regolamenti, in vigore dal 3 marzo p.v., che modificano la normativa comunitaria sulla produzione dei prodotti cosmetici:

- Regolamento n. 237 del 10 febbraio 2017: aggiorna l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici in concentrazione superiore ai limiti previsti;

- Regolamento n. 238 del 10 febbraio 2017: modifica l'elenco dei filtri UV che possono essere utilizzati nei prodotti cosmetici (in particolare con riguardo alla sostanza 2-idrossi-4-metossibenzofenone/ossibenzone: dal 3 settembre 2017 può essere impiegata nei preparati pronti per l'uso in concentrazione massima non superiore al 6 % e con tenore massimo dello 0,5 % per la protezione della formulazione del prodotto).

FITOSANITARI - Proroga autorizzazioni, Reg. UE n. 487/2014, aggiornato elenco prodotti
http://www.apiverona.it/fitosanitari-proroga-autorizzazioni-reg-ue-n-4872014-aggiornato-elenco-prodotti/

Fonte Ministero Sanità

Aggiornato il 13 febbraio u.s. e reso disponibile sul sito ministeriale www.salute.gov.it l'elenco riguardante la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive, la cui scadenza è stata modificata in attuazione del Regolamento UE n. 487/2014 della Commissione europea, contenuto nel comunicato ministeriale del 25 luglio 2014.

Per consultare l'elenco link elenco dei prodotti prorogati, aggiornato al 13 febbraio 2017

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE – Regolamento UE n.254/2016, aggiornamento per una serie di prodotti
http://www.apiverona.it/progettazione-ecocompatibile-regolamento-ue-n-2542016-aggiornamento-per-una-serie-di-prodotti/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 346 del 20 dicembre 2016 il Regolamento UE n. 254 del 30 novembre 2016 con il quale la Commissione Europea ha modificato la specifica disciplina di progettazione ecocompatibile.

In particolare, in vista che è stato riscontrato che le tolleranze previste per la verifica delle misure di progettazione ecocompatibile di una serie di prodotti sono state usate da taluni fabbricanti e importatori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori dei loro prodotti, la Commissione Europea ha disposto che dette tolleranze possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità di sorveglianza del mercato.

I prodotti interessati dal regolamento, in vigore dal 7 marzo 2017, sono:

- lavastoviglie per uso domestico
- cappe da cucina per uso domestico
- unità di ventilazione residenziali
- forni per uso domestico
- aspirapolvere
- apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, apparecchi di riscaldamento misti, insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura, dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
- lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione
- scaldacqua, serbatoi per l'acqua calda e insiemi di scaldacqua e dispositivi solari
- televisori

- apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- lavatrici per uso domestico
- condizionatori d'aria
- caldaie a combustibile solido e insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
- armadi frigoriferi/congelatori professionali

REACH/CLP – Rendicontazione Piano Nazionale Controlli sui prodotti chimici, raccomandazioni ministeriali
http://www.apiverona.it/reachclp-rendicontazione-piano-nazionale-controlli-sui-prodotti-chimici-raccomandazioni-ministeriali/

Fonte Ministero della Salute

Pubblicato sul sito ministeriale www.salute.gov.it il documento "Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici - Anno 2015". Il documento intende fornire un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso dell'anno 2015, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele in attuazione del «Piano Nazionale dei Controlli sull'applicazione del Regolamento REACH-CLP Anno 2015.

In particolare, nella parte finale vengono riportate alcune Raccomandazioni per le imprese che immettono sul mercato e distribuiscono sostanze e miscele pericolose: le maggiori criticità riscontrate durante i controlli sono nel contenuto delle Schede Dati di Sicurezza SDS, nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e nell'assolvimento dell'obbligo di notifica all'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS, come disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 65/2003.

In linea generale, le imprese sono invitate a consultare periodicamente il sito web dell'ECHA e a far uso degli Helpdesk centrali REACH e CLP e degli Sportelli informativi territoriali, nonché ad avvalersi della possibilità di dialogare con le Autorità nell'ambito del Gruppo di lavoro "Confronto con le imprese", istituito dal Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del Regolamento REACH."

REACH - Aggiornamento della Candidate List delle SVHC (Substances of Very High Concern)
http://www.apiverona.it/reach-aggiornamento-della-candidate-list-delle-svhc-substances-of-very-high-concern/

Aggiornata la Candidate List delle SVHC (Substance of Very High Concern) sul sito di ECHA. L'aggiornamento semestrale, che è stato eccezionalmente posticipato a gennaio (rispetto al consueto dicembre) a causa di tempistiche diverse dal solito nelle riunioni della MSC (Member State Committe), vede l'inclusione di 4 nuove sostanze nella Candidate List:

• 4,4'-isopropilidendifenolo (Bisfenolo A)
• acido nonadecafluorodecanoico (PFDA) e i suoi sali di sodio e ammonio
• p-(1,1-dimetilpropil)fenolo
• 4-eptilfenolo, lineare e ramificato

Particolarmente importante è l'inclusione del bis-fenolo A, a cui nel luglio 2016 è stata attribuita la classificazione come Repr. 1B H360F con il nono ATP del Reg. CLP (Reg. (UE) 2016/1179) e che in dicembre 2016 è stato incluso nell'Allegato XVII del Reg. REACH - restrizione n. 66 per quanto riguarda l'uso nella carta termica (Reg. (UE) 2016/2235).

Con la sua inclusione in Candidate List l'Europa conferisce un'ulteriore stretta regolatoria alla sostanza, il cui monitoraggio (in particolar modo negli articoli) diviene da oggi ancora più cruciale. La Candidate List ora contiene 173 sostanze altamente preoccupanti

SALDATORI DI MATERIE PLASTICHE – Pubblicata norma UNI 9737:2016
http://www.apiverona.it/saldatori-di-materie-plastiche-pubblicata-norma-uni-97372016-2/

Fonte UNI

Le commissioni tecniche Saldature e UNIPLAST hanno pubblicato la norma nazionale UNI 9737 recante "Qualificazione dei saldatori di materie plastiche: saldatori di componenti di polietilene e/o polipropilene, per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e/o di altri fluidi in pressione, che utilizzano i procedimenti ad elementi termici per contatto e a elettrofusione - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 13067".

La norma UNI 9737 chiarisce e integra i requisiti minimi previsti dalla UNI EN 13067:2013 per la qualificazione del personale addetto alla saldatura di componenti (per esempio: tubi e raccordi) di polietilene e polipropilene, per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione che utilizzano i procedimenti ad elementi termici per contatto e a elettrofusione. La nuova norma ritira e sostituisce la norma UNI 9737:2007.

SERBATOI INTERRATI – Linee Guida ARPA Lombardia
http://www.apiverona.it/serbatoi-interrati-linee-guida-arpa-lombardia/

Reso disponibile da ARPA Lombardia un aggiornamento del documento realizzato nel 2004 dal Gruppo di Lavoro ARPA istituito con Decreto n. 130 del Direttore Generale del 29 marzo 2002. Lo scopo di queste linee guida agenziali è fornire dei riferimenti tecnici e amministrativi con riferimento agli aspetti connessi alla tutela ambientale, si rimanda agli altri Enti per quanto concerne gli altri aspetti di specifica competenza (sanitari, sicurezza e prevenzione incendi…).

Le presenti Linee Guida si prefiggono lo scopo di uniformare ed omogenizzare la trattazione dei serbatoi interrati sull'intero territorio regionale, evidenziando quanto stabilito dalle disposizioni in vigore ai fini di una più efficace tutela ambientale.

A tal fine vengono individuate specifiche procedure di valutazione e di controllo, in funzione sia preventiva che esecutiva, con particolare riferimento rispettivamente, alle fasi autorizzative, di installazione e dismissione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali o per produzioni industriali, nonché per uso riscaldamento e assimilabili.

SICUREZZA DEL MACCHINARIO – Pubblicata norma UNI EN 13849-1 in lingua italiana
http://www.apiverona.it/sicurezza-del-macchinario-pubblicata-norma-uni-en-13849-1-in-lingua-italiana

Fonte UNI

La commissione tecnica Sicurezza, ha pubblicato la norma europea UNI EN 13849-1 recante "Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione".

La norma specifica i requisiti di sicurezza e le linee guida sui principi di progettazione e integrazione di parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, inclusa la progettazione del software.
La norma UNI EN 13849-1 recepisce la norma EN ISO 13849-1:2015 e sostituisce la norma EN ISO 13849-1:2008

VEICOLI FUORI USO – Decreto Ministero Ambiente 20 gennaio 2017
http://www.apiverona.it/veicoli-fuori-uso-decreto-ministero-ambiente-20-gennaio-2017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 il decreto 20 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente recante "Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso".

Il Decreto, in vigore dal 3 febbraio 2017,sostituisce l'allegato II del D.lgs. 209/2003 recante "Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1".

In particolare, l'allegato II contiene l'elenco dei materiali e componenti di veicoli contenenti piombo, cromo, mercurio e cadmio ai quali non si applica il divieto di produzione o immissione sul mercato previsto dall'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. 209/2003 e vengono aggiornate le date di scadenza di tale esenzione.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – Videoterminali, indicazioni INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-videoterminali-indicazioni-inail/
Fonte INAIL www.inail.it

VIDEOTERMINALI
I videoterminali (Vdt) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, siano essi uffici, dove il videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro, che ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni di comando, gestione dei quantitativi e dei flussi, controllo dell'organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione.

Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l'ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi legati al vero e proprio Vdt sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l'ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c'è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Il rischio dovuto al Vdt è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi presenti nell'ambiente lavorativo.

UTILIZZO SICURO DEL VDT

Lavorare al videoterminale comporta in generale dei possibili rischi dovuti al mantenimento di una postura statica (spesso seduta) e alla necessità di concentrare lo sguardo su uno schermo, per tutto o quasi il periodo di lavoro. Inoltre sono da considerare anche i rischi più generali legati all'ambiente di lavoro, e i rischi specifici dovuti alle caratteristiche degli strumenti utilizzati, siano essi strumenti fisici (hardware) che programmi (il software), oltre alle richieste dell'attività dal punto di vista mentale.

Le principali fonti di rischio sono riferibili a:

1. caratteristiche della postazione di lavoro (caratteristiche del piano di lavoro, della seduta, disposizione dei materiali, ecc.);
2. caratteristiche del Vdt vero e proprio (caratteristiche dello schermo e delle periferiche);
3. caratteristiche dell'ambiente in cui si trova la postazione di lavoro (illuminazione, microclima, rumore, ecc.);

Nella presente sezione vengono analizzati questi fattori sulla base delle raccomandazioni presenti nel d.lgs. 81/2008, in particolare nell'allegato XXXIV, ma anche sulla base di quanto presente nella normativa tecnica specifica.

ALLEGATI

- *Postazione al vdt*
- *VDT e periferiche*
- *L'ambiente di lavoro*

LEGGI E NORME SUI VDT

I riferimenti giuridici relativi alle attività al Videoterminale sono contenuti soprattutto all'interno del d.lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, modificato nel 2009 dal d.lgs. 106/2009. La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per quanto riguarda i Vdt, rientra nel campo più generale dell'analisi ergonomica delle postazioni di lavoro, che comprende sia l'attività svolta, che gli strumenti utilizzati (nel caso del lavoro al Vdt sia oggetti fisici che software), che l'ambiente di lavoro.

L'evoluzione della legislazione sul lavoro ai Videoterminali parte dalla generale definizione di lavoro rischioso, presente già molto prima del d.lgs. 626/1994, per arrivare oggi ai riferimenti alla normativa tecnica specifica, un aspetto in costante evoluzione al seguito dei cambiamenti tecnologici e della maggiore comprensione di tutti gli aspetti di rischio legati all'attività.

Nella presente sezione vengono analizzate le fonti legislative, in particolare d.lgs. 81/2008, ma sono riportate anche le fonti precedenti, in un rapido excursus sullo sviluppo della legislazione relativa ai Vdt, e una presentazione delle norme UNI specifiche per i Vdt.

ALLEGATI

- *Legislazione italiana sui VDT*
- *La definizione di lavoratore addetto*
- *Le norme tecniche sui Vdt*
- *Legislazione sul software*

VDT E SALUTE

L'utilizzo del videoterminale può presentare dei rischi per i lavoratori addetti: infatti l'adibizione a un videoterminale, che per legge si concretizza in un tempo di adibizione di almeno 20 ore settimanali, comporta in genere il mantenimento di una postura statica e la concentrazione dell'attenzione (e dello sguardo) su uno schermo, per tutto o quasi il periodo di lavoro.

Si tratta quindi soprattutto di rischi per il sistema muscoloscheletrico legati alla postura assunta e ai movimenti che vengono fatti, e rischi per la vista legati alle caratteristiche di luminosità e contrasto dello schermo e dell'ambiente circostante.

Inoltre la necessità di mantenere la concentrazione su un compito per lunghi periodi, o con compiti che richiedono un notevole impegno cognitivo, comporta un rischio di affaticamento mentale. In questa sezione sono raccolte delle informazioni relative ai rischi per la salute che possono essere riferibili a una adibizione a Vdt, insieme ad informazioni sugli organi e apparati maggiormente coinvolti.

Per riferimento è stata inserita la definizione di benessere e di discomfort, dato che stati di discomfort possono essere legati allo stress e sono possibile causa di molti disturbi aspecifici.

ALLEGATI
- *Possibili disturbi da lavoro al VDT*
- *Benessere e discomfort*
- *VDT e salute_Il carico di lavoro mentale 2014*
- *VDT e salute_La colonna vertebrale*
- *L'apparato visivo*

PRODOTTI INFORMATIVI SUL LAVORO AL VDT
In questa sezione sono stati raccolti alcuni contributi relativi al rischio connesso al lavoro al videoterminale, realizzati da Inail, per i quali viene fornita una breve descrizione.

Si tratta nella maggior parte dei casi di opuscoli a contenuto divulgativo, che possono essere utilizzati per offrire ai lavoratori informazioni su come ridurre i rischi e come utilizzare la meglio le postazioni di lavoro. Sono presenti anche prodotti indirizzati a medici e prodotti su argomenti di carattere più generale.

ALLEGATI
- *Prodotti informativi sul lavoro al VDT_Descrizioni*

TIPOLOGIE DI POSTAZIONI AL VDT
Le attività al Videoterminale possono essere molto diversificate. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività di ufficio, con caratteristiche abbastanza simili, che riguardano principalmente l'immissione di dati, la videoscrittura, il calcolo e l'analisi di informazioni; queste attività vengono svolte con modalità simili e comportano simili caratteristiche delle postazioni.

Esistono comunque anche molte altre attività al Vdt che possono richiedere una particolare organizzazione della postazione, come ad esempio negli uffici aperti al pubblico, o le postazioni per attività specializzate. In questa sezione sono analizzate alcune comuni tipologie di postazioni al videoterminale, evidenziando le loro caratteristiche specifiche. In questa sede non verranno trattate le postazioni di controllo per specifiche macchine o per singole operazioni lavorative.

ALLEGATI
- *Tipologia di postazioni_Postazioni da ufficio*
- *Tipologia di postazioni_Call center*
- *Grafica*